

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Riforma Cartabia, appello: non è più necessario riprodurre integralmente le parti del provvedimento censurate; i criteri e limiti di redazione rilevano solo in tema di spese di lite; l'inammissibilità continua ad essere conseguenza di un motivo di gravame non "specifico"

Secondo il novellato art. 434, comma 1 c.p.c. (dopo [Cartabia](#)) ciascun motivo di appello in tema di [lavoro](#) deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato "capo" della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente "le parti del provvedimento" censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.).

Le denunciate violazioni di legge devono, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la "rilevanza" in vista della riforma della decisione appellata. Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate "in modo chiaro, [sintetico](#) e specifico". È da intendersi, al riguardo, innanzitutto ribadito il principio introdotto dalla riforma sulla redazione di ogni atto processuale "in modo chiaro e sintetico" (art. 121, comma 1, c.p.c.), in conformità, quindi, ai

“criteri e limiti di redazione dell'atto” fissati dal regolamento attuativo ministeriale, i quali, tuttavia, in via generale non pregiudicano la validità dell'atto ma possono solo assumere rilievo in sede di accollo delle spese processuali all'esito del giudizio (art. 46, commi 4 e 5, disp. att. c.p.c.). La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, voluto valorizzare i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre affermato che gli oneri che vengono imposti alla parte appellante debbono essere interpretati nel senso di consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono. È, pertanto, da ritenere che la sanzione della “inammissibilità” continui in buona sostanza ad essere conseguenza di un motivo di gravame non “specifico”, rispetto al quale l'oscurità e/o la prolissità della formulazione possono eventualmente essere soltanto indici sintomatici del vizio. Ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto; il legislatore ha solo statuito che i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente.

Tribunale di Milano, sentenza del 28.9.2023

...omissis...

Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato “capo” della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.).

Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza” in vista della riforma della decisione appellata.

Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”. È da intendersi, al riguardo, innanzitutto ribadito il principio introdotto dalla riforma sulla redazione di ogni atto processuale “in modo chiaro e sintetico” (art. 121, comma 1, c.p.c.), in conformità, quindi, ai “criteri e limiti di redazione dell'atto” fissati dal regolamento attuativo ministeriale, i quali, tuttavia, in via generale non pregiudicano la validità dell'atto ma possono solo assumere rilievo in sede di accollo delle spese processuali all'esito del giudizio (art. 46, commi 4 e 5, disp. att. c.p.c.).

La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, voluto valorizzare i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre affermato che gli oneri che vengono imposti alla parte appellante debbono essere interpretati nel senso di consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.

È, pertanto, da ritenere che la sanzione della “inammissibilità” continui in buona sostanza ad essere conseguenza di un motivo di gravame non “specifico”, rispetto al quale l'oscurità e/o la prolissità della formulazione possono eventualmente essere soltanto indici sintomatici del vizio.

Ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto; il

legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”.

Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066).

Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l’appello proposto dall’-- contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 cpc: le parti della sentenza impugnata sono state individuate; i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l’ambito del giudizio di gravame.

Passando al merito, si rileva che l’appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver il Tribunale negato – a suo dire erroneamente – il diritto della datrice di lavoro, a fronte del mancato svolgimento della prestazione lavorativa durante il preavviso, alla corresponsione, da parte della lavoratrice inadempiente, della indennità prevista dall’art. 72 CCNL e dall’art. 2118 c.c. (indennità sostitutiva del preavviso).

L’appello è infondato.

Nella specie, la questione da affrontare non è se la lavoratrice, il cui rapporto sia stato sospeso, possa rassegnare le dimissioni senza concedere il preavviso e senza pagare l’indennità sostitutiva, ma se la dipendente che abbia rassegnato le dimissioni con preavviso sia tenuta a versare l’indennità sostitutiva a fronte dell’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa nel periodo di preavviso.

Le questioni sono evidentemente diverse in quanto la disciplina legale (art. 2118, II comma, c.c.), seguita da quella contrattualcollettiva (art. 72 CCNL), stabilisce che l’indennità sostitutiva sia dovuta “in mancanza di preavviso”.

Poiché nella specie la lavoratrice ha rassegnato le dimissioni con preavviso, non vi sarebbero i presupposti per far sorgere in capo al datore di lavoro il diritto di ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso.

Il problema, quindi, è stabilire se il datore di lavoro possa pretendere la predetta indennità nell’ipotesi in cui il preavviso (seppur concesso) non venga di fatto ‘lavorato’ dal dipendente il cui rapporto è stato nel frattempo sospeso.

Come è noto l’istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ad es., l’art. 1569 c.c. per il contratto di somministrazione, l’art. 1750 c.c. per il contratto di agenzia, l’art. 1833 c.c. per il contratto di conto corrente etc.), adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo - le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto.

Costituisce comune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l’istituto del recesso - disciplinato dall’art. 2118 c.c. - adempie ad una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente; in caso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione; in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente.

Per consolidata giurisprudenza, il preavviso ha efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta,

avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso.

Dalla natura obbligatoria dell'istituto in esame discende che la parte non recedente possa rinunciare al preavviso senza che la controparte possa vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso (Cass., 13/10/2021, n.27934).

Ciò premesso, nel caso in cui il lavoratore abbia rassegnato, come nella specie, le dimissioni rispettando il preavviso, il datore di lavoro non può vantare alcun diritto all'indennità sostitutiva nè può pretenderla per il solo motivo che il preavviso non sia stato 'lavorato' a causa della perdurante sospensione ex lege del rapporto di lavoro per motivi sanitari.

La legge che ha imposto l'obbligo vaccinale ha puntualmente disciplinato le conseguenze derivanti dal rifiuto del lavoratore di sottoporsi a tale trattamento, disponendo che, in tali casi, il rapporto di lavoro, qualora risulti impossibile il ricollocamento in diverse attività che non implicino un rischio di contagio, debba essere sospeso senza il versamento della retribuzione.

Ne discende, allora, che la prestazione della dipendente il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso continua a non essere esigibile durante il preavviso.

Il rifiuto del vaccino anti Covid da parte di un dipendente soggetto all'obbligo di legge ex art. 4 d.l. n. 44/2021 determina una sopravvenuta e temporanea impossibilità alla mansione che legittima l'applicazione di misure sanzionatorie tipizzate, connotate da un significativo carattere derogatorio rispetto alla disciplina giuslavoristica ordinaria.

La vaccinazione, infatti, è stata espressamente definita dal legislatore 'requisito essenziale' per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, con la conseguenza che la sua mancanza determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità di svolgere mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Covid.

Pertanto, il datore di lavoro che riceva dall'azienda sanitaria la comunicazione della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore è tenuto ad adottare – come detto – i provvedimenti dovuti: assegnazione del lavoratore – ove possibile – a mansioni diverse che non implicino rischi di diffusione del contagio; adibizione anche a mansioni inferiori con correlata decurtazione del trattamento retributivo, parametrato al lavoro effettivamente svolto; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale.

Queste prescrizioni realizzano un'evidente deroga alle regole generali che governano la gestione ordinaria del rapporto di lavoro in funzione chiaramente sanzionatoria: la possibilità del demansionamento viola le garanzie poste dall'articolo 2103 c.c. in relazione all'an e al trattamento economico; la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, dal canto suo, consente l'applicazione di una misura sanzionatoria particolarmente grave al di fuori delle garanzie del procedimento disciplinare di cui all'art. 7 dello St. dei lavoratori. Rimane invece escluso ex auctoritate che il dipendente c.d. no vax possa essere licenziato per inidoneità sopravvenuta alla mansione ovvero per motivo disciplinare.

Alla luce di tali rilievi, non può quindi ritenersi – come fa l'appellante – che il mancato svolgimento delle prestazioni lavorative durante il preavviso sia riconducibile ad una condotta inadempiente della lavoratrice che, per sua colpa, si sarebbe intenzionalmente messa nella condizione di non lavorare durante il preavviso. Tale scelta, invero, è già stata definitivamente sanzionata ab origine con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Il rifiuto alla vaccinazione non integra giusta causa di licenziamento, tant'è che lo stesso legislatore ha previsto per i lavoratori non vaccinati la sospensione del rapporto con diritto alla conservazione del posto.

Ne consegue, pertanto, che l'impossibilità (oggettiva e temporanea) di svolgere le mansioni lavorative, dovuta all'impossibilità di ricollocamento in altre mansioni anche inferiori, si estende necessariamente al periodo di preavviso c.d. 'lavorato', considerato che lo stesso datore, essendo obbligato a garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi aziendali ex art. 2087 c.c., non può in alcun modo pretendere dal dipendente sospeso la ripresa dell'attività lavorativa, persistendo anche nel periodo di preavviso le condizioni ostative all'impiego del lavoratore nelle ordinarie mansioni.

Le dimissioni rassegnate con preavviso non fanno sorgere in capo al dipendente una nuova obbligazione (ulteriore rispetto a quella principale, già sospesa) con la conseguenza che anche nel periodo di preavviso, essendo impossibile per la sig.ra An. effettuare la prestazione lavorativa, l'-- non può pretendere – oltre alla mancata corresponsione della retribuzione – il pagamento dell'indennità sostitutiva.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato con conseguenza conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.

PQM

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 351/22 del Tribunale di Pavia; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foidelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO